

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

N. 3600/bis

### DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato PECORELLA**

(V. Stampato Camera n. 4604)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005

(V. Stampato n. 3600)

e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**con messaggio motivato in data 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 7)

(V. Stampato Camera n. 4604-B)

nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2006

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 2006

-----  
**Modifiche al codice di procedura penale,  
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento**  
-----

### DISEGNO DI LEGGE

Testo rinviato dal Presidente  
della Repubblica

---

Art. 1.

1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

### DISEGNO DI LEGGE

Testo nuovamente approvato  
dalla Camera dei deputati

---

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 593. - (Casi di appello) – 1. *Identico.*

**2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui**

**all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.**

2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».

Art. 2.

Art. 2.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

**3. Identico».**

*Identico*

Art. 3.

Art. 3.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*Identico*

«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

Art. 4.

1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*Identico*

«Art. 428. - (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*) – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia

stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 5.

Art. 5.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*Identico*

«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

**Art. 6.**

**1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;**

**b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».**

Art. 6.

Art. 7.

1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*Identico*

«Art. 580. - *(Conversione del ricorso in appello)* – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si

converte nell'appello».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».

Art. 8.

1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».

Art. 8.

1. *Identico:*

a) *identico:*

«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta **anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2**»;

b) *identico:*

«e) **mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame**».

*Soppresso*

Art. 9.

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 36, comma I, del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

Art. 9.

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.

3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. *Identico.*

2. L'appello proposto **contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero** prima della data di entrata in vigore della presente legge **viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.**

3. **Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.**

4. **La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.**

5. **Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**